Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 106

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Venerdì, 7 maggio 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

In ITALIA Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

In ITALIA Abbonamento annuo L. 1600 Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 106 DEL 7 MAGGIO 1948:

*Supplemento n. 1.*

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 1948, n. 385.

**Approvazione dell'Accordo commerciale e finanziario concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 13 ottobre 1947.**

*Supplemento n. 2.*

MINISTERO DELL AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a quarantaquattro posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

Concorso per titoli e per esami a due posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dei servizi di meteorologia ed ecologia agraria, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

Concorso per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

Concorso per titoli e per esami a sedici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

Concorso per titoli e per esami a diciotto posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo amministrativo centrale e periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

Concorso per titoli e per esami a diciotto posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

Concorso per titoli e per esami a sedici posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

Concorso per titoli e per esami a trenta posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

Concorso per titoli a cinque posti di preparatore nel ruolo tecnico del personale subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

Concorso per titoli a quaranta posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

Concorso per titoli a venti posti di bidello in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno degli Istituti di sperimentazione agraria, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed al personale impiegatizio delle Stazioni sperimentali agrarie.

(da 2043 a 2053)

# MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

## Ricompense al valor militare

*Decreto 30 gennaio 1948*
*registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1948*
*registro Esercito n. 4, foglio n. 290.*

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BANDIERA del 3° Reggimento bersaglieri. — Compatta e gagliarda unità di guerra, salda amalgama di energia, di volontà intrepida e di temeraria arditezza fuse nell'abilità manovriera, in dieci mesi di ardua campagna ha dato vivido risalto alle superbe tradizioni onde sono onusti il suo ceppo ed il suo nome. Chiamato alla battaglia del Nipro dopo mille chilometri di rudi marce, imponeva all'avversario la invitta superiorità delle sue baionette, che con travolgente irruenza e lena inesausta, sgominando ripetutamente dense e rabbiose retroguardie nemiche, faceva balenare prime e vittoriose nel cuore del Donez. Riaffermata in rischiose azioni esplorative la bella audacia dei suoi battaglioni e distintosi pel contributo di valore nel soccorso a nostra colonna avviluppata, teneva ovunque in scacco l'avversario strappandogli capisaldi muniti e preziosi punti di appoggio. Incaricato infine della tutela di un delicato settore difensivo ancorchè ridotto di numero ed esposto ai rigori di un inverno eccezionalmente ostile, reagiva con indomito coraggio e fede suprema all'urto di forze nemiche dieci volte superiori, arginando con l'incrollabile diga dei petti e degli animi, la furia che minacciava di stremarlo e portando i suoi piumetti ad affermarsi in una scia di sangue oltre le posizioni riconquistate. — Fronte russo (Nipro-Uljanowka Maximiljanowka Ssofjewka Stalino Panteleimonowka Rassypnaja Michailowka Jwanowka Stoshkowo), agosto 1941-maggio 1942.

BANDIERA 8° Reggimento alpini « Julia ». — Per la superba condotta dei battaglioni Tolmezzo, Cividale, Gemona, durante la guerra italo-greca: irruenti, nell'attacco, calcarono vittoriosamente le giogaie del Pindo; tenacissimi nella difesa, scrissero pagine di gloria e di sangue sulla dorsale dei Mali, sullo Scindeli e sul Golico, sbarrando col sacrificio la strada alle soverchianti forze nemiche. Granitici e fieri alpini, furono sui monti di Grecia e di Albania ben degni dell'eroico e vittorioso loro passato di guerra. — Fronte greco Pindo - Mali Scindeli Golico, 28 ottobre 1940-23 aprile 1941.

BANDIERA 9° Reggimento alpini. — Per la superba condotta dei battaglioni Vicenza e l'Aquila, durante la guerra italo-greca: irruenti nell'attacco, calcarono vittoriosamente le giogaie del Pindo; tenacissimi nella difesa, scrissero pagine di gloria e di sangue sulla dorsale dei Mali, sulla Scindeli e sul Golico, sbarrando col sacrificio, la strada alle soverchianti forze nemiche. Granitici e fieri alpini, furono sui monti di Grecia e di Albania ben degni dell'eroico e vittorioso loro passato di guerra. — Fronte greco Pindo Mali Scindeli Golico, 28 ottobre 1940-23 aprile 1941.

MEDAGLIA DI BRONZO

BANDIERA Guardia di finanza, per il Gruppo mobilitato misto della guardia di finanza dell'Eritrea. — Per quasi tre mesi, in clima tropicale ed in zona desertica, concorse alla difesa della piazzaforte di Massaua, dando prova di elevato spirito guerriero. In aspri ed impari combattimenti, con scarsi mezzi, ma fermamente deciso a non piegarsi, resistette con tenacia ed eroismo sulle proprie posizioni ai reiterati violenti attacchi di preponderanti agguerrite forze nemiche che respinse infine con forti perdite. Col valore e col sacrificio, tenne in onore il prestigio delle armi italiane. — Massaua, 23 gennaio-8 aprile 1941.

(1611)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 18 marzo 1948, n. 376.

**Modificazione della legge 18 aprile 1940, n. 288, riguardante l'ordinamento del personale postale e telegrafico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

Presso l'Amministrazione postale e telegrafica è istituito il ruolo transitorio di gruppo *B* come dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

Art. 2.

Possono essere collocati nel ruolo transitorio di gruppo *B*, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e previo parere del Consiglio di amministrazione, gli impiegati di seconda categoria delle poste e delle telecomunicazioni dei gradi 8°, 9° e 10° i quali abbiano appartenuto al soppresso gruppo *B* o siano capi di ufficio vincitori o idonei in esami di concorso per merito distinto, o provengano dai concorsi per esame, indicati all'art. 121, lettera *d*), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di cui al precedente comma decorre per i reduci dai campi di prigionia e di internamento dalla data del rientro in servizio, se posteriore a quella predetta.

Il collocamento nel ruolo transitorio predetto si effettua nel grado corrispondente a quello rivestito nella seconda categoria nello stesso ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado della seconda categoria medesima. Nel grado 9° i provenienti dal ruolo *A* dei capi di ufficio precederanno i primi ufficiali.

Art. 3.

Con separato provvedimento saranno stabilite le nuove tabelle organiche del ruolo del personale di seconda categoria delle poste e dei telegrafi.

Nel frattempo non saranno effettuate in questo ultimo ruolo promozioni nei posti lasciati vacanti dal personale passato nel ruolo transitorio di gruppo *B*.

Art. 4.

Le attribuzioni del personale collocato nel ruolo transitorio di gruppo *B* sono le medesime del personale appartenente al ruolo dei ragionieri, cassieri, direttori d'ufficio, geometri e assimilati di cui alla legge 18 aprile 1940, n. 288.

Art. 5.

Le promozioni nel ruolo transitorio di gruppo *B* si effettuano con le stesse norme in vigore per il ruolo dei ragionieri, cassieri, direttori d'ufficio, geometri ed assimilati.

Tuttavia non possono essere promossi al grado superiore quei funzionari che non abbiano nel grado rivestito una anzianità almeno pari a quella posseduta nel grado stesso dal meno anziano dei funzionari del ruolo di gruppo *B* di cui alla legge 18 aprile 1940, n. 288, che venga, o sia stato nell'ultimo scrutinio, promosso al grado superiore.

I posti che si renderanno vacanti nel ruolo transitorio di gruppo *B* saranno soppressi a cominciare dal grado meno elevato e saranno contemporaneamente portati in aumento nel ruolo di gruppo *B* di cui alla succitata legge, prima nel grado iniziale fino a raggiungere la proporzione di posti attualmente risultante per detto grado e successivamente, con lo stesso procedimento, per gli altri gradi fino al 7° incluso.

Art. 6.

Nella tabella del ruolo del personale di gruppo *B* di cui all'allegato n. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288, i posti dei gradi 10° e 11° sono ridotti a 870, e sono aumentati da 40 a 64 quelli di grado 7° e da 10 a 16 quelli di grado 6°.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 236.* — FRASCA

ALLEGATO

**Ruolo transitorio del personale di gruppo B**

| Grado | | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 7° | Direttori capi di ragioneria e assimilati | 30 |
| 8° | Direttori principali di ragioneria e assimilati | 150 |
| 9° | Direttori di ragioneria e assimilati | 1350 |
| 10° | Ragionieri e assimilati . . | 1250 |
| | | 2780 (1) |

(1) Il numero complessivo dei posti del ruolo si intenderà limitato a quelli effettivamente conferiti nel ruolo stesso agli aventi diritto; eventuali riduzioni o aumenti a tale scopo necessari saranno apportati nei posti del grado 10°.

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
D'ARAGONA

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 377.

**Maggiore assegnazione della somma di 300 milioni di lire al capitolo n. 51 « Premi a funzionari e guardie di pubblica sicurezza » del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48 con integrazione della intestazione del capitolo anzidetto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

*Articolo unico.*

Lo stanziamento del capitolo n. 51, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1947-48, così modificato nella denominazione: « Premi a funzionari ed a guardie di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere Premi agli stessi, ai carabinieri e ad altri agenti della Forza pubblica ed a Corpi armati per operazioni di polizia attiva (articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1801, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Premi ai carabinieri e alle guardie di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (art. 29 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680) Premi agli stessi e ad altri agenti della Forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi, e per sequestro di armi Premi straordinari in natura o in contanti al personale di pubblica sicurezza ed al personale dell'Arma dei carabinieri » è aumentato di L. 300.000.000 (lire trecentomilioni).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 19, *foglio n.* 208. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 1948, n. 378.

**Assegnazione di un contributo speciale a favore della Valle d'Aosta.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545;

Visto l'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione a favore della Valle d'Aosta, per l'anno 1947, di un contributo speciale di lire duecentoventicinque milioni per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario.

Art. 2.

La somma suddetta verrà stanziata con decreti del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1947-48.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *aprile* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 19, *foglio n.* 228. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1948, n. 379.

**Modificazioni dell'art. 286 del testo unico delle leggi sulle l'istruzione superiore.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

E' elevata a lire 15.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, la somma di lire 2.000.000 autorizzata dal primo comma dell'art. 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico e per contribuire, anche in concorso con enti e privati, al miglior assetto scientifico e didattico delle università e istituti superiori e dei rispettivi istituti scientifici.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 19, *foglio n.* 216. — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 380.

**Concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1948, sino al 30 giugno 1948, è concessa agli esercenti di aziende minerarie una integrazione di prezzo per ogni tonnellata venduta e consegnata di antraciti, ligniti picee, xiloidi e torbose ed in genere di combustibili fossili ad eccezione delle torbe e del carbone sulcis prodotto dalla Società Carbonifera Sarda.

A decorrere dalla stessa data è concesso un contributo per ogni tonnellata dei combustibili indicati nel comma precedente, consumata da stabilimenti industriali appartenenti agli stessi esercenti o ad imprenditori con essi consociati, con esclusione dei combustibili impiegati per i consumi interni della miniera.

Art. 2.

La misura dell'integrazione e del contributo di cui all'articolo precedente è determinata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie alla esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 20, *foglio n.* 2. — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 381.

**Riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

CAPO I

ORGANI PERIFERICI

Art. 1.

Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

*a*) l'Ispettorato del lavoro;
*b*) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 2.

L'Ispettorato del lavoro esercita le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed è costituito:

*a*) da 19 Circoli regionali;

*b*) da 31 Uffici interprovinciali o provinciali;

*c*) da un Ispettorato medico avente sede in Roma.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha, inoltre, facoltà di istituire Sezioni staccate degli uffici dell'Ispettorato del lavoro non oltre il numero di 25.

I Circoli regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Uffici interprovinciali e provinciali, svolgono direttamente su tutto il territorio di loro circoscrizione quei compiti che saranno determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Uffici interprovinciali e provinciali.

Gli Uffici interprovinciali e provinciali esercitano le attribuzioni demandate dalle leggi vigenti all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle che, a norma del precedente comma, saranno espressamente riservate ai Circoli regionali.

L'Ispettorato medico esercita le funzioni previste dalle norme in vigore.

Art. 3.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono istituiti in ogni capoluogo di provincia ed esercitano le seguenti funzioni:

*a*) sovraintendono alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

*b*) provvedono al collocamento dei lavoratori nel territorio della Repubblica,

*c*) provvedono all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro e assistono i lavoratori che emigrano e le loro famiglie, curando anche il loro avviamento ai centri di cui al terzo comma;

*d*) svolgono compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro;

*e*) adempiono alle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione possibile,

*f*) svolgono tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative e regolamentari.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, istituiti nei capoluoghi di provincia che sono anche capoluoghi di regione, assumono la denominazione di Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ed esercitano anche azione di coordinamento e di vigilanza sugli Uffici provinciali della circoscrizione regionale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire Centri di emigrazione in numero non superiore a cinque per il raggruppamento, l'alloggiamento, la vittuazione e l'assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie. E' altresì autorizzato ad istituire Sezioni staccate degli Uffici del lavoro e della massima occupazione non oltre il numero di duecento.

Art. 4.

Al funzionamento dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ispettorato del lavoro si provvede con il personale di cui ai ruoli stabiliti dalle annesse tabelle *A* e *B*, vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.

I ruoli di cui alla tabella *B* sono comprensivi dei posti da attribuire, ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, al Ministero dell'industria e del commercio, in relazione alle funzioni rimaste assegnate al Ministero medesimo in base al predetto art. 6.

Alle esigenze funzionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nonchè delle relative Sezioni staccate e dei Centri di emigrazione, si provvede con il personale di cui alla annessa tabella *C*, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per l'espletamento dei servizi di competenza degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nelle località che non siano sedi di Uffici o di Sezioni staccate, può avvalersi dei corrispondenti del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi agricoli unificati, ai quali è corrisposto un compenso forfettario in limite non superiore alle lire duemila mensili.

Nelle località dove manchino i corrispondenti di cui al precedente comma, ed, eccezionalmente nei casi in cui non ritenga di avvalersi di essi, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad assumere personale incaricato temporaneo con un compenso forfettario mensile non superiore alle lire seimila.

Ai corrispondenti ed agli incaricati di cui ai comma precedenti, non compete alcuna indennità all'atto della cessazione dell'incarico, che può essere disposta senza preavviso.

Il contingente numerico massimo dei predetti corrispondenti ed incaricati sarà stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

CAPO II

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 6.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo *A* del personale dell'Amministrazione centrale è prescritto il possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche.

Nei bandi di concorso può essere prescritto, per una aliquota di posti da determinarsi di volta in volta, il possesso della laurea in scienze statistiche ed attuariali, della laurea in matematica finanziaria ed attuariale, della laurea in scienze matematiche o della laurea in matematica e fisica.

Per le assunzioni nei ruoli dei gruppi *B* e *C* è prescritto, rispettivamente, il possesso del diploma di scuola media superiore e quello di scuola media inferiore.

Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è prescritta la licenza elementare, nonchè, per gli agenti tecnici, la patente di abilitazione di secondo grado per la condotta di autoveicoli.

L'assunzione del personale di cui al presente articolo è effettuata mediante concorsi pubblici, da espletare per esame per i posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C*, e per titoli per i posti disponibili nel grado iniziale del ruolo dei subalterni.

Art. 7.

Il posto di assistente per la vigilanza di cui all'annessa tabella *A*, è conferito, a scelta del Ministro, tra il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale che abbia compiuto non meno di 20 anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

CAPO III

PERSONALE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Art. 8.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo *A* dell'Ispettorato del lavoro è prescritto il possesso della laurea in chimica industriale, in economia e commercio, in giurisprudenza, in ingegneria, in medicina, in scienze agrarie o in scienze politiche.

Per le assunzioni nei ruoli di gruppo *B* e di gruppo *C* è prescritto, rispettivamente, il possesso del diploma di scuola media superiore e di quello di scuola media inferiore.

Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è prescritto il possesso della licenza elementare, nonchè per gli agenti tecnici la patente di abilitazione di secondo grado per la condotta di autoveicoli.

Nei bandi di concorso per le assunzioni nei ruoli di gruppo *A* e di gruppo *B* sarà determinato, di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio ed alla categoria di personale, la specializzazione del titolo di studio prescritto per ciascuno dei posti messi a concorso.

L'assunzione del personale di cui al presente articolo è effettuata mediante concorsi pubblici, da espletare per esame per i posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C*, e per titoli per i posti disponibili nel grado iniziale del ruolo dei subalterni.

L'assunzione del personale di gruppo *A* provvisto della laurea in chimica industriale, in ingegneria o in medicina è effettuata ai posti di grado 10°.

Art. 9.

Alla direzione dei Circoli regionali e degli Uffici interprovinciali e provinciali dell'Ispettorato del lavoro sono preposti funzionari del ruolo di gruppo *A* dell'Ispettorato del lavoro, rispettivamente di grado non inferiore al 6° ed al 7°.

Alla direzione delle Sezioni staccate degli uffici dell'Ispettorato del lavoro possono essere preposti anche funzionari di gruppo *B* grado 7° dello stesso ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Alla direzione dell'Ispettorato medico è preposto un funzionario del ruolo dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 6°, fornito della laurea in medicina.

Art. 10.

Al personale del ruolo di gruppo *C* dell'Ispettorato del lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive mediante concorso per esame da indire tra gli impiegati di grado 11° del medesimo ruolo, i quali abbiano conseguito qualifica di ottimo negli ultimi tre anni e non inferiore a quella di distinto negli anni precedenti, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio delle mansioni ispettive.

L'attribuzione delle mansioni ispettive non comporta variazioni di grado o del posto in ruolo, nè corresponsione di particolari assegni.

Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica ispettiva conservano la qualifica stessa anche nelle promozioni ai gradi superiori. Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni momento l'attribuzione delle mansioni ispettive concessa a norma del presente articolo.

La qualifica ispettiva non può essere attribuita ad oltre ottanta impiegati di gruppo *C*, complessivamente dei vari gradi.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto:

*a*) del direttore generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*b*) di cinque funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, appartenenti al ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

CAPO IV

PERSONALE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Art. 12.

Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla annessa tabella *C* è assunto con contratto quinquennale. Il primo anno viene considerato come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza diritto ad alcun assegno od indennità.

L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascuna categoria, mediante pubblico concorso per esame o per titoli ed esame. L'assunzione ai posti di usciere è effettuata mediante concorso per titoli.

Per l'ammissione ai concorsi per le categorie di concetto, d'ordine e subalterna, occorre rispettivamente il possesso del diploma di scuola media superiore, del diploma di scuola media inferiore e della licenza elementare.

Per l'espletamento dei concorsi di cui al presente articolo si osservano le norme e le modalità stabilite per l'immissione nei ruoli dei corrispondenti gruppi dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 13.

Il contratto d'impiego del personale di cui al precedente art. 12 s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per iscritto, prima di tre mesi dalla scadenza, la volontà di non procedere alla rinnovazione.

Il contratto può essere risolto per una delle seguenti cause:

*a*) dimissioni volontarie o d'ufficio;

*b*) incapacità fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata;

*c*) licenziamento per motivi disciplinari o scarso rendimento;

*d*) licenziamento per soppressione o riduzione dei servizi.

Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto. Esse hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.

Art. 14.

Le qualifiche superiori a quella iniziale di ciascuna delle categorie previste dall'annessa tabella *C*, nel limite dei rispettivi posti disponibili, sono conferite, a scelta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione della Commissione di cui al successivo art. 17, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore della medesima categoria, almeno quattro anni di lodevole servizio.

Per il conferimento delle qualifiche di direttore di 1ª, 2ª e 3ª classe, costituisce titolo preferenziale il possesso del diploma di laurea.

Art. 15.

Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione può essere trasferito di sede, per esigenze di servizio o su domanda.

Art. 16.

Al personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è attribuito uno stipendio e i relativi aumenti periodici, nei limiti ed alle condizioni di quelli fissati per i gradi gerarchici indicati a fianco di ciascuna delle qualifiche stabilite nell'annessa tabella *C*.

Con separato provvedimento, da emanare su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme per il trattamento spettante in caso di risoluzione del contratto di impiego.

Art. 17.

Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta

*a*) dal direttore generale degli Affari generali e del personale;

*b*) di tre funzionari del ruolo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 6°;

*c*) di due impiegati degli Uffici del lavoro e della massima occupazione appartenenti alla categoria di concetto ed aventi qualifiche non inferiore a quella di direttore di 2ª classe.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dell'Amministrazione centrale di grado non superiore all'8°.

Alla presidenza della predetta Commissione può essere delegato il direttore generale degli Affari generali e del personale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Art. 18.

Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dal presente capo si applicano al personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione le norme vigenti in materia per il personale non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

CAPO V

COLLOCAMENTI FUORI RUOLO

Art. 19.

Il numero dei funzionari della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, è stabilito rispettivamente in cinque e cinque, dei quali non più di due di grado 5° ed i rimanenti di grado non superiore al 6°.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

a) *Amministrazione centrale*

Art. 20.

Il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui alle tabelle annesse al decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1946, n. 586, ed al regio decreto 22 ottobre 1939, n. 1936, e quello dei ruoli del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, di cui al decreto del Capo del Governo 1° settembre 1936, è inquadrato nei gruppi, nei ruoli e nei gradi stabiliti dalla tabella *A*, annessa al presente decreto, pari a quelli cui organicamente il predetto personale appartiene alla data del decreto medesimo.

Il collocamento in ciascun grado del personale inquadrato ai sensi del precedente comma è effettuato secondo l'ordine e con l'anzianità maturata nel grado rivestito alla data predetta.

Art. 21.

Nella prima attuazione del presente decreto ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, i posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 20, risultino disponibili nei gradi non superiori al 9°, 10° e 12° rispettivamente dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* dell'Amministrazione centrale, possono essere conferiti, per non oltre un terzo di essi, mediante concorso per titoli ed esame, da espletare tra il personale a contratto appartenente rispettivamente ai gruppi *A*, *B* e *C* del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, stabiliti con il decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935.

La partecipazione ai concorsi di cui al precedente comma è subordinata al possesso del diploma di laurea stabilito nel relativo bando per il gruppo *A*, del diploma di scuola media superiore per il gruppo *B* e del diploma di scuola media inferiore per il gruppo *C*, nonchè degli altri requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, stabilito dalle vigenti disposizioni per accedere ai gruppi cui appartengono i posti da conferire. Altresì, per l'ammissione ai concorsi concernenti il conferimento di posti di grado superiore all'iniziale, occorre anche il possesso di un'anzianità di servizio maturata nel corrispondente gruppo di appartenenza, di anni dodici per i posti di grado 9° del ruolo di gruppo *A*, di anni otto per quelli di grado 10° dei ruoli di gruppo *A* e *B* e di anni sei per i posti di grado 12° del ruolo di gruppo *C*.

Il servizio di cui al precedente comma è considerato utile ai fini dell'anzianità occorrente per la promozione al grado immediatamente superiore a quello conseguito in base al concorso.

b) *Ispettorato del lavoro*

Art. 22.

Il personale dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella annessa alla legge 1° settembre 1940, n. 1337, è inquadrato nei gruppi, nei ruoli e nei gradi stabiliti nella tabella *B*, annessa al presente decreto, pari a quelli cui organicamente il predetto personale appartiene alla data del decreto medesimo.

Il collocamento in ciascun grado del personale inquadrato ai sensi del precedente comma è effettuato secondo l'ordine e con l'anzianità maturata nel grado rivestito alla data predetta.

Art. 23.

Nella prima attuazione del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di conferire le mansioni ispettive anche ad impiegati di grado 9° e 10° del ruolo di gruppo *C* dell'Ispettorato del lavoro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 10 e con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'articolo stesso.

Gli impiegati di grado 9° e 10° ai quali, in applicazione del precedente comma, può essere conferita la qualifica ispettiva, non potranno superare rispettivamente il numero di cinque e di dieci.

c) *Disposizioni comuni all'Amministrazione centrale e all'Ispettorato del lavoro*

Art. 24.

Nella prima attuazione del presente decreto, i periodi di anzianità di grado richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo *A*, al 9° dei ruoli di gruppo *B* ed al 10° dei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, sono ridotti di un anno e mezzo.

I posti che nella prima attuazione del presente decreto risultino disponibili nei gradi 8° dei ruoli di gruppo *A*, 9° dei ruoli di gruppo *B* e 11° dei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro saranno conferiti con i criteri indicati dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianità richiesti per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo.

La riduzione di cui ai precedenti comma è consentita limitatamente ad una sola promozione e non si applica a coloro che abbiano già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

Per le promozioni di cui al presente articolo, possono essere scrutinati, indipendentemente dal numero dei posti disponibili, gli impiegati che abbiano conseguito almeno nell'ultimo quadriennio le qualifiche previste dal secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 25.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti che, effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 20 e salvo il disposto del precedente art. 21, risultino disponibili nel grado iniziale dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* e subalterno dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro potranno essere conferiti, mediante concorso per esame per i gruppi *A*, *B* e *C*, e mediante concorso per titoli per i subalterni. A tali concorsi potranno partecipare, osservate le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di ruolo e non di ruolo forniti del diploma di laurea stabilito dal relativo bando per il gruppo *A*, del diploma di scuola media superiore per il gruppo *B*, del diploma di scuola media inferiore per il gruppo *C* e della licenza elementare per i subalterni, e degli altri requisiti prescritti, nonchè, limitatamente ai concorsi per subalterni, il personale dei servizi di pulizia, fatica e custodia dei Circoli dell'Ispettorato del lavoro.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito del titolo di studio e dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti messi a concorso.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal requisito del limite massimo di età.

Art. 26.

Per i vincitori del concorso di cui al precedente art 25, il periodo di servizio prestato nel ruolo di gruppo *B*, ai fini dell'anzianità utile per le promozioni nel gruppo *A*, è computato fino al limite massimo di sei anni per coloro che alla data del presente decreto abbiano un'anzianità di servizio di ruolo di sedici anni e da almeno sei anni rivestano il grado 8° di gruppo *B*, e di cinque anni per coloro che alla stessa data abbiano una anzianità di servizio di ruolo di dodici anni e rivestano il grado 8° di gruppo *B* o da almeno due anni il grado 9° dello stesso gruppo.

d) *Uffici del lavoro e della massima occupazione*

Art. 27.

Il personale che, alla data del presente decreto, trovisi in servizio presso gli Uffici del lavoro, e rivesta una delle qualifiche previste dalla tabella *A* allegata ai regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, è collocato, subordinatamente al possesso del titolo di studio stabilito dal precedente art. 12 e previo giudizio favorevole di apposita Commissione da costituire con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nelle categorie a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con assegnazione alla qualifica indicata nella seguente tabella a fianco di ciascuna di quelle attualmente rivestite:

| Qualifica attuale | Qualifica assegnata |
|---|---|
| Categoria di concetto: | |
| Direttore regionale<br>Direttore provinciale<br>Segretario regionale | Segretario di 1ª classe |
| Capo servizio<br>Segretario provinciale<br>Capo sezione | Segretario |
| Funzionario<br>Impiegato di concetto | Vice segretario |
| Categoria d'ordine: | |
| Impiegato d'ordine | Alunno d'ordine |
| Categoria subalterna: | |
| Usciere, autista, fattorino | Usciere |

Il personale degli Uffici del lavoro non ritenuto idoneo alla immissione nelle categorie a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, è licenziato entro due mesi dalla data di comunicazione all'interessato della dichiarazione di inidoneità.

Il personale che in applicazione del primo comma del presente articolo non abbia trovato collocamento nelle qualifiche contemplate dal comma medesimo, può, escluso quello non ritenuto idoneo, essere immesso previo esito favorevole di apposito concorso per esame per la categoria di concetto e per titoli per le categorie d'ordine e subalterna, nei posti rimasti disponibili nella qualifica iniziale della categoria cui risultino riferite, secondo la precedente tabella, le qualifiche rivestite dal predetto personale alla data del presente decreto.

I concorsi di cui al precedente comma devono essere espletati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che non presentino domanda di ammissione ai concorsi predetti e quelli che, avendola presentata non vi partecipino per qualsiasi motivo, o che non risultino vincitori, devono essere licenziati entro due mesi decorrenti, rispettivamente, dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, da quella di inizio delle prove di esame e da quella del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso.

Art. 28.

Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, non più dei due terzi dei posti di direttore di 1ª classe, di direttore di 2ª classe e di direttore di 3ª classe e di segretario capo della categoria di concetto, di cui all'annessa tabella *C*, possono essere conferiti, mediante concorso per titoli ed esame, da espletare tra il personale che alla data del presente decreto presti servizio presso gli Uffici del lavoro con la qualifica rispettivamente di Direttore regionale, di Direttore provinciale o Segretario regionale, e di Capo servizio e sia provvisto del titolo di studio stabilito dal precedente art. 12 e degli altri requisiti, nonchè abbia prestato servizio presso gli Uffici del lavoro o presso altre Amministrazioni pubbliche per un periodo complessivo, rispettivamente, di anni dodici, dieci ed otto, od, in mancanza, abbia, nel possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e in una conseguente attività professionale un'anzianità pari ai periodi indicati.

Art. 29.

Il servizio prestato presso gli Uffici del lavoro nelle qualifiche corrispondenti a quella conseguita per effetto dell'immissione nelle categorie di cui all'annessa tabella *C*, è computato per intero ai fini dell'anzianità utile per il conferimento della qualifica superiore.

Nella prima attuazione del presente decreto l'anzianità prescritta dall'art. 14 per l'attribuzione della qualifica superiore a quella conseguita per effetto dell'immissione nelle categorie predette è ridotto di un anno e mezzo.

La riduzione di cui al precedente comma è consentita limitatamente ad una sola promozione.

Art. 30.

Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza della retribuzione di cui risulta organicamente provvisto per la qualifica rivestita alla data del presente decreto rispetto a quella annessa alla qualifica acquisita in sede di collocamento nelle categorie stabilite dalla tabella *C*.

e) *Disposizioni finali*

Art. 31.

I ruoli del personale dell'Amministrazione centrale, di cui alle tabelle annesse al decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1946, n. 586, e al regio decreto 22 ottobre 1939, n. 1936, ed i ruoli del personale del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, di cui al decreto del Capo del Governo 1° settembre 1936, sono soppressi.

La tabella organica del personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, allegata al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, è soppressa, salvo il mantenimento, in via transitoria, dei posti eventualmente occorrenti per coloro che non saranno collocati nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale, ai sensi del precedente art. 21.

Art. 32.

I ruoli del personale dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella annessa alla legge 1° settembre 1940, n. 1337, sono soppressi. Peraltro, resta in vigore il ruolo degli Ispettori del collocamento, di cui alle tabelle 1ª e 2ª annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842.

Nulla è innovato per quanto riguarda la posizione degli ex dirigenti unici dei cessati Uffici provinciali di collocamento, assunti in servizio nell'Ispettorato del lavoro con contratto di impiego a tempo indeterminato, a norma del citato regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842.

Art. 33.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 34.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Fanfani — Einaudi — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1948*
*Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 24.* — Frasca

TABELLA A

**Tabella dei ruoli dell'Amministrazione centrale**

*Gruppo « A »*

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 4° | Direttori generali | 5 (1) |
| 5° | Ispettori generali | 8 |
| 6° | Direttori capi divisione | 32 (2) |
| 7° | Capi sezione | 34 (2) |
| 8° | Consiglieri | 36 (2) |
| 9° | Primi segretari | 40 (2) |
| 10° | Segretari | 45 (2) |
| 11° | Vice segretari | |
| | | 200 |

*Gruppo « B »*

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 6° | Ispettori superiori | 2 |
| 7° | Ispettori o coadiutori capi | 5 |
| 8° | Coadiutori di 1ª classe | 7 |
| 9° | Coadiutori di 2ª classe | 10 |
| 10° | Vice coadiutori | 12 |
| 11° | Vice coadiutori aggiunti | |
| | | 36 |

*Gruppo « C »*

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Archivisti capi | 8 |
| 10° | Primi archivisti | 20 |
| 11° | Archivisti | 30 |
| 12° | Applicati | 52 |
| 13° | Alunni d'ordine | 30 |
| | | 140 |

Assistente per la vigilanza (grado 10°, gruppo C) . . . 1

*Personale subalterno*

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|
| Commessi capi | 1 |
| Primi commessi | 7 |
| Commessi o uscieri capi | 25 |
| Uscieri | 29 |
| Inservienti | 13 |
| | 75 |

(1) Comprensivi del posto istituito con il decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 308.

(2) Comprensivi di due posti di direttore capo divisione; comprensivi di due posti di capo sezione; comprensivi di un posto di consigliere; comprensivi di due posti di primo segretario; comprensivi di due posti di segretario o vice segretario di cui alla tabella C annessa al decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 830.

Tutti i posti cui fa riferimento la presente annotazione sono transitori e saranno riassorbiti con le prime vacanze che si verificheranno, nei gradi corrispondenti del ruolo, dopo un anno dall'applicazione del presente decreto.

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|
| Capo agente tecnico | 1 |
| Agenti tecnici | 5 |
| | 6 |

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

---

TABELLA B

**Tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro**

*Gruppo « A »*

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Ispettori generali centrali | 4 |
| 5° | Ispettori generali regionali | 8 |
| 6° | Ispettori superiori centrali | 6 |
| 6° | Ispettori superiori provinciali | 40 |
| 7° | Ispettori capi provinciali | 52 |
| 8° | Ispettori principali o segretari capi | 60 |
| 9° | Ispettori di 1ª classe e primi segretari | 80 |
| 10° | Ispettori di 2ª classe e segretari | 100 |
| 11° | Ispettori di 3ª classe e vice segretari | |
| | | 350 |

*Gruppo « B »*

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 7° | Ispettori aggiunti principali e segretari aggiunti principali | 10 |
| 8° | Ispettori aggiunti di 1ª classe e segretari aggiunti di 1ª classe | 84 |
| 9° | Ispettori aggiunti di 2ª classe e segretari aggiunti di 2ª classe | 125 |
| 10° | Ispettori aggiunti di 3ª classe e segretari aggiunti di 3ª classe | 164 |
| 11° | Ispettori aggiunti di 4ª classe e segretari aggiunti di 4ª classe | |
| | | 383 |

*Gruppo « C »*

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Archivisti capi e aiutanti ispettori di 1ª classe | 40 |
| 10° | Primi archivisti ed aiutanti ispettori di 2ª classe | 85 |
| 11° | Archivisti e aiutanti ispettori 3ª classe | 187 |
| 12° | Applicati | 232 |
| 13° | Alunni d'ordine | 136 |
| | | 680 |

*Personale subalterno*

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|
| Commessi principali | 2 |
| Commessi | 20 |
| Uscieri | 30 |
| Inservienti | 28 |
| | 80 |

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|
| Agenti tecnici | 20 |

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

TABELLA C

**Tabella organica del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione**

*II Categoria (di concetto)*

| Qualifica | Numero dei posti | Gradi dell'ordinamento gerarchico di riferimento ai fini del trattamento economico |
|---|---|---|
| Direttori di 1ª classe | 13 | 6° |
| Direttori di 2ª classe | 50 | 7° |
| Direttori di 3ª classe e segretario capo | 150 (1) | 8° |
| Segretario di 1ª classe | 365 | 9° |
| Segretario | 1132 | 10° |
| Vice segretario | | 11° |
| | 1710 | |

*III Categoria (d'ordine)*

| Qualifica | Numero dei posti | Gradi dell'ordinamento gerarchico di riferimento ai fini del trattamento economico |
|---|---|---|
| Primo applicato | 340 | 11° |
| Applicato | 550 | 12° |
| Alunno d'ordine | 600 | 13° |
| | 1490 | |

*IV Categoria (subalterna)*

| | | |
|---|---|---|
| Usciere | 500 | usciere |

(1) Di cui 40 posti per i direttori di 3ª classe.

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 382.
**Concessione di un contributo straordinario all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

*Articolo unico.*

A favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, è concesso, per il bilancio del 1947, un contributo straordinario di 30 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1947-48.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 234.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 383.
**Aumento di capitale della Società per azioni Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Società per azioni Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) fino all'importo di lire quattrocento milioni.

Art. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente, il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere la somma di lire quattrocento milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio in corso.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *maggio* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 20, *foglio n.* 1. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1948, n. 384.

**Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto sieroterapico milanese « Serafino Belfanti ».**

N. 384. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto sieroterapico milanese « Serafino Belfanti ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *maggio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1948.

**Costituzione del Consiglio centrale dell'Opera nazionale assistenza Italia redenta.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, col quale venne eretta in ente morale l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta la cui rappresentanza ed amministrazione venne affidata, in attesa d'approvazione dello statuto, ad una Giunta centrale sedente in Roma,

Considerato che, dopo la liberazione del territorio nazionale, la predetta Giunta centrale è stata sciolta e che l'ente è stato sottoposto a gestione commissariale straordinaria;

Considerato che lo statuto previsto dal predetto decreto non è stato sinora approvato;

Ritenuta l'urgente necessità di ricostituire un organo di amministrazione, avente carattere provvisorio, il quale, sostituendosi all'attuale regime commissariale, provveda, in rispondenza alle mutate condizioni, alla emanazione dello statuto dell'Opera nazionale assistenza Italia redenta;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per la compilazione e conseguente deliberazione dello statuto dell'Opera nazionale assistenza Italia redenta è costituito un Consiglio centrale composto di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e di tre persone scelte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tra coloro che abbiano competenza sulla materia della attività educativa e assistenziale dell'Opera.

Art. 2.

Il predetto Consiglio centrale, entro il 31 dicembre 1948, dovrà presentare l'anzidetto statuto per l'approvazione governativa e sino alla costituzione degli organi ordinari che saranno previsti dell'emanando atto, assume la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente. Le funzioni esecutive della gestione dell'Opera sono esercitate dal presidente del Consiglio centrale, il quale viene nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri fra i componenti il Consiglio stesso dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *aprile* 1948
*Registro Presidenza n.* 15, *foglio n.* 240. — FERRARI

**(2036)**

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1948.

**Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati esteri.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Con effetto dal 10 aprile 1948 vengono iscritti nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri in vendita nel territorio nazionale le sottoindicate sigarette di produzione americana e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

sigarette Chesterfield, L. 17.500 al kg. convenzionale,

sigarette Lucky Stryke, L. 17.500 al kg. convenzionale;

sigarette Camel, L. 17.500 al kg. convenzionale;

sigarette Philip Morris, L. 17.500 al kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 21 aprile 1948

*Il Ministro*: PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *aprile* 1948
*Registro Monopoli n.* 1, *foglio n.* 170. — EMANUELE

**(2073)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Riassunto del provvedimento n. 80 del 30 aprile 1948 riguardante il sovraprezzo termoelettrico

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 80 del 30 aprile 1948, ha stabilito quanto appresso:

a scioglimento della riserva contenuta nel paragrafo 2 della circolare n. 141 del 13 dicembre 1947 del Ministero dell'industria e commercio resta confermata al 30 giugno 1948 la data di cessazione dell'applicazione del sovraprezzo aggiuntivo stabilito nello stesso paragrafo, rimanendo immutate le disposizioni di cui al paragrafo 6 della stessa circolare riguardanti la destinazione dei fondi, nonchè ogni altra disposizione vigente in materia.

(2066)

### Riassunto del provvedimento n. 81 del 30 aprile 1948 riguardante il conguaglio fra i produttori di ghisa e di acciaio istituito dalla circolare prezzi del Ministero dell'industria e commercio n. 108 del 12 maggio 1947.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 81 del 30 aprile 1948 ha disposto quanto appresso:

Ad integrazione e modifica delle circolari prezzi n. 108 del 12 maggio 1947 e n. 126 del 3 settembre 1947 del Ministero dell'industria e commercio, con cui si stabilivano le quote di conguaglio di L. 380 al q.le dovute dai produttori di ghisa al forno elettrico e di L. 350 al q.le dovute dai produttori di acciaio al forno elettrico, nonchè in relazione all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e al decreto legislativo n. 98 del 26 gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1948) si stabiliscono le seguenti norme di applicazione relativamente al fondo conguaglio costituito con le predette quote:

1) restano confermate, per i produttori di acciai comuni al forno elettrico e per i produttori di ghisa al forno elettrico, le quote rispettivamente di L. 350 e L. 380 sopra ricordate; per gli acciai speciali e i getti di acciaio, la quota di conguaglio dovuta dai produttori di tali acciai al forno elettrico è stabilita in L. 200 al q.le;

2) le quote come sopra attribuite al conguaglio vengono destinate

per L. 380 al q.le ai produttori di ghisa all'alto forno;
per L. 350 al q.le ai produttori di acciai comuni in lingotti al forno Martin Siemens;
per L. 200 al q.le ai produttori di acciai speciali e getti di acciaio al forno Martin Siemens.

Le suddette quote di conguaglio si applicano alle produzioni effettuate dal 1° maggio al 26 agosto 1947 inclusi;

3) l'Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (Assider), con sede in Milano, alla quale fanno capo tutti i produttori di ghisa e di acciaio (al forno elettrico, all'alto forno ed al forno Martin) è incaricata di provvedere alle operazioni di addebito e di accredito da eseguirsi sulla base delle quote di conguaglio di cui alla circolare 108 del 12 maggio 1947 ed al presente provvedimento mediante compensazione interna per quelle aziende che sono produttrici sia al forno elettrico che all'alto forno e al forno Martin, nonchè di procedere agli incassi ed ai pagamenti delle quote sopra stabilite per la parte residua di produzione che non risulta compensata nell'ambito delle singole aziende.

La predetta Associazione, sulla base dei dati di produzione afferenti al periodo suddetto, presenterà al Ministero del tesoro, al Ministero dell'industria e commercio ed al Comitato interministeriale prezzi, entro il 31 maggio 1948 il rendiconto relativo alle operazioni di conguaglio.

(2065)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 21 aprile 1948, l'ing. Andrea Pedoja è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese.

(1965)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

### Attivazione di servizio fonotelegrafico

Il giorno 14 febbraio 1948 è stato attivato il servizio fonotelegrafico nella ricevitoria postale di Pontelatone in provincia di Caserta.

(2063)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 64

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3.50 % (1906), n. 357666, di annue L. 70, intestato a Rosatta Emilio di Luigi, dom. a Sondrio ed ipotecato per cauzione notarile del titolare.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 aprile 1948

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(1968)

### Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 65.

E' andata smarrita la ricevuta n. 9 di L. 2000 (duemila), relativa alla rata semestrale di interessi scaduta al 15 marzo 1947, appartenente al buono del Tesoro novennale 4 % (1951), serie A-14 n. 131, di nominali L. 100.000, intestato a De Grazia Olga fu Vincenzo, moglie di Loeliger Hans, domiciliata in Napoli.

Ai termini dell'art. 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico provvederà agli ulteriori adempimenti per la conversione in Prestito della Ricostruzione red. 3,50 % del buono del Tesoro sopradistinto, richiesta dagli aventi diritto tramite la sede di Napoli della Banca commerciale italiana.

Roma, aprile 1948

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(1969)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 46

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 784170 | Gallo Amelia fu Michele, nubile, domiciliata in Padula (Salerno) | 175 — |
| Id. | 61231 | De Gregorio Stefano di Ferdinando domiciliato in Sommatina. Ipotecata | 59,50 |
| Id. | 525018 | Melani Francesco, fu Giuseppe, dom. Bibbiena (Arezzo). Ipotecata | 21 — |

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 17 febbraio 1948

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(790)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 26 aprile 1948 - N. 78

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 87,50 | Norvegia | 70,57 |
| Australia | 1.129,10 | Nuova Zelanda | 1.129,10 |
| Belgio | 7,99 | Olanda | 131,77 |
| Brasile | 19,08 | Portogallo | 14,20 |
| Canadà | 350 — | Spagna | 31,96 |
| Danimarca | 72,98 | S. U. America | 350 — |
| Egitto | 1.447,25 | Svezia | 97,23 |
| Francia | 1,6325 | Svizzera | 81,59 |
| Gran Bretagna | 1.411,38 | Turchia | 124,43 |
| India (Bombay) | 105,70 | Unione Sud Afr. | 1.402,45 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 81,825 |
| Id. 3,50 % 1902 | 72,70 |
| Id. 3 % lordo | 52 — |
| Id. 5 % 1935 | 93,45 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 73,525 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 73,975 |
| Id. 5 % 1936 | 89,725 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 86,80 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 98,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,45 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,275 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,25 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 98,95 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,05 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,45 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,40 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 98,775 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 27 aprile 1948 - N. 79

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 87,50 | Norvegia | 70,57 |
| Australia | 1.129,10 | Nuova Zelanda | 1.129,10 |
| Belgio | 7,99 | Olanda | 131,77 |
| Brasile | 19,08 | Portogallo | 14,20 |
| Canadà | 350 — | Spagna | 31,96 |
| Danimarca | 72,98 | S. U. America | 350 — |
| Egitto | 1.447,25 | Svezia | 97,23 |
| Francia | 1,6325 | Svizzera | 81,59 |
| Gran Bretagna | 1.411,38 | Turchia | 124,43 |
| India (Bombay) | 105,70 | Unione Sud Afr. | 1.402,45 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 81,875 |
| Id. 3,50 % 1902 | 72,70 |
| Id. 3 % lordo | 52 — |
| Id. 5 % 1935 | 93,45 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 73,60 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 74,05 |
| Id. 5 % 1936 | 89,725 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 86,80 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 98,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,575 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,275 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,25 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 98,95 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,40 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,20 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,50 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 98,80 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

# CONCORSI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per trecentottantotto posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 14 aprile 1947.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 7 ottobre 1947, col quale veniva indetto un concorso per trecentottantotto posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1948 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1948, col quale il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso veniva prorogato al 15 marzo 1948;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1948, concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1948, n. 9798/12106/1.39.1.3.1, relativa all'applicazione del predetto decreto legislativo n. 104 ai concorsi già banditi, riservati ai reduci;

Ritenuta la necessità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per trecentottantotto posti summenzionato, per consentire la partecipazione al concorso medesimo dei profughi dell'Africa italiana, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del citato decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per trecentottantotto posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 14 aprile 1947, è riaperto limitatamente a favore dei profughi dell'Africa italiana, i quali si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Art. 2.

Le domande di ammissione ed i documenti richiesti devono essere presentati entro il 30 giugno 1948 alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, con le modalità prescritte dal bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 7 ottobre 1947.

Roma, addì 6 aprile 1948

*Il Ministro*: GRASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1948*

**(2041)**

---

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per ottantuno posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 14 aprile 1947.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 7 ottobre 1947, col quale veniva indetto un concorso per ottantuno posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie riservato ai reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1948, concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1948, n. 9798/12106/1.39.1.3.1, relativa alla applicazione del predetto decreto legislativo n. 104 ai concorsi già banditi, riservati ai reduci;

Ritenuta la necessità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per ottantuno posti summenzionato, per consentire la partecipazione al concorso medesimo dei profughi dell'Africa italiana, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del citato decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per ottantuno posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 14 aprile 1947, è riaperto limitatamente a favore dei profughi dell'Africa italiana, i quali si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Art. 2.

Le domande di ammissione ed i documenti richiesti devono essere presentati entro il 30 giugno 1948 alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, con le modalità prescritte dal bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 7 ottobre 1947.

Roma, addì 6 aprile 1948

*Il Ministro*: GRASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1948*

**(2042)**

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Graduatoria degli idonei del concorso a cinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1947, n. 5410;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1785;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41.24.202/136023 in data 16 aprile 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso a cinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° maggio 1948.

3. — Il candidato riuscito sesto nella graduatoria può essere assunto a ruolo.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Tomassi Franco
2. Federico Lamberto
3. D'Ascola Simeone
4. Baronti Manfredo
5. Talamo Vincenzo
6. Lentini Antonino
7. Vietri Fortunato
8. Bramante Pietro
9. Sarti Lorenzo
10. Giovine Franco
11. Ferrigno Domenico
12. Maestri Aldo
13. Maestri Domenico
14. Rotondo Genesio

Roma, addì 21 aprile 1948

*Il Ministro*: CORBELLINI

**(2039)**

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.